

SEPARAZIONI E DIVORZI

Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio (Decreto Legge 12/09/2014, n. 132 convertito in Legge 10/11/2014, n.162).

A) Separazioni e divorzi davanti all'avvocato.

L'11.11.2014 è entrata in vigore la Legge n. 162/2014, che prevede all'art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato (uno per ogni coniuge) per la soluzione consensuale di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Gli interessati ad adottare tale nuova procedura devono rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.

In caso di presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica che esprime un nulla-osta. In caso contrario lo trasmette (entro cinque giorni) al Presidente del Tribunale che fissa (entro trenta giorni) la comparizione delle parti davanti a sè.

Tale accordo necessita di nulla osta o autorizzazione da parte della Procura della Repubblica o Presidente del Tribunale, a seconda dei casi.. L'Avvocato è obbligato a trasmettere tale accordo tassativamente entro il termine di 10 giorni all'Ufficiale dello Stato Civile dove il matrimonio è stato iscritto o trascritto. In caso di ritardo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro a carico degli avvocati procedenti.

La documentazione può essere inviata via PEC al seguente indirizzo:comunevillafalleggio@eticert.it

Ricevuto l'accordo di negoziazione assistita, l'ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita e ne darà inoltre comunicazione all'ufficio anagrafe.

B) Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la

possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza di uno dei coniugi o dove è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, per concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Questa modalità semplificata si rivolge ai coniugi che:

- consenso di entrambi i coniugi;
- assenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave o, economicamente non autosufficienti;
- assenza di trasferimenti di tipo patrimoniale

Come fare

La procedura davanti all'ufficiale di stato civile del comune si svolge secondo le seguenti fasi e modalità:

Comunicazione: uno o entrambi i coniugi si presentano davanti all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio e compilano un modulo Dichiarazione per Avvio Procedimento di accordo consensuale con il quale comunicano i loro dati anagrafici e la volontà di dare avvio al procedimento di separazione o divorzio; l'ufficiale di stato civile procede alla verifica dei dati dichiarati con il modulo acquisendo d'ufficio i relativi certificati (in caso di divorzio è opportuno depositare sentenza di omologa o sentenza passata in giudicato);

Accordo: l'ufficiale dello stato civile fissa un appuntamento al quale si presenteranno - personalmente e congiuntamente - entrambi i coniugi per rendere la dichiarazione per la separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento o per modificare le condizioni di separazione o divorzio; immediatamente dopo, l'atto contenente l'accordo è compilato, sottoscritto e iscritto nei registri di stato civile. L'ufficiale dello stato civile stabilisce quindi un ulteriore appuntamento per la conferma dell'accordo (dopo almeno trenta giorni dalla data dell'accordo), previo versamento nelle casse comunali di un diritto fisso di € 16,00 (la conferma non è prevista nei casi di sola modifica delle condizioni di separazione o divorzio);

Conferma accordo: i coniugi devono presentarsi congiuntamente e personalmente davanti all'ufficiale di stato civile, alla data stabilita, per la conferma della volontà di separarsi o divorziare. Da questo momento la separazione consensuale/ lo scioglimento/ la cessazione degli effetti civili

del matrimonio tra i coniugi diventa definitiva. Se i coniugi non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l'accordo.

N. B. Presupposto del divorzio resta, in ogni caso, la precedente separazione dei coniugi, sia essa stata giudiziale (cioè pronunciata con sentenza del tribunale, passata in giudicato) o consensuale (tramite accordo omologato dal giudice), separazione che deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale.

Quando il procedimento di separazione si svolge mediante negoziazione assistita da avvocati o con procedimento davanti all'ufficiale di stato civile, il termine di tre anni che deve trascorrere per poter proporre la domanda di divorzio decorre, rispettivamente, dalla data certificata nell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocato o dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale di stato civile.